



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729

Bitonto, 5 agosto 2021

Gent.mo

Sig. Liquidatore

Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione

Dott. Angelo Mancazzo

(direzione@pec.asvspa.com)

Viale delle Nazioni, n. 14

Zona Artigianale

70032 – Bitonto (Ba)

e p.c.

al Sig. Sindaco

Dr. Michele Abbaticchio

Al Sig. Vice – Sindaco

Dr. Rocco Mangini

Al Sig. Assessore Bilancio–Gestione

Economica e Finanziaria – Econmato –

Tributi – Sport – Coordinamento attività di utilizzo,
di manutenzione e di sviluppo dell'impiantistica
sportiva di proprietà comunale

Dott. Domenico Nacci

Al Responsabile del Servizio Ragioneria

Dott.ssa Nadia Palmieri

Al Responsabile del Servizio

Patrimonio e Pubblica Istruzione

Dott.ssa Tiziana Conte

Al Responsabile del Servizio per i

Lavori Pubblici

Ing. Paolo Dellorusso

Al Responsabile dell'Ufficio

Gestione Integrata Rifiuti

Dr.ssa Sofia Deastis

Al Funzionario Contabile Servizio Ragioneria

Dr.ssa Annamaria Serripierri

SEDE

U	
COMUNE DI BITONTO Comune di Bitonto	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N.0030127/2021 del 05/08/2021
	Firmatario: SALVATORE BONASIA

Oggetto: Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione

- **Obiettivi di servizio e gestionali Anno 2021–**
- **Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate del Comune di Bitonto. Triennio 2021-2023**

Provvedimento ex art. 19. Comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s. m. ed i.

Indice

A) <u>OBIETTIVI DI SERVIZIO E GESTIONALI ANNO 2021</u>	pag. 2)
B) <u>DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL COMUNE DI BITONTO</u>	pag. 13)

A) <u>OBIETTIVI DI SERVIZIO E GESTIONALI ANNO 2021</u> (pag. 329 del DUP 2021-2023)
--

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 40 del 27 maggio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (All.4/1 al D. Lgs. n.118/2011), che, ad ogni buon fine si allega in copia alla presente (**ALL. A**) Il Principio Contabile applicato concernente **la programmazione di bilancio All. 4/1** al D.Lgs. n. 118/2011, al Paragrafo 8. “**Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**” – 8.1. **La Sezione Strategica (SeS)**, prevede che *<<con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:*

1. *organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. **Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente>>**;*

Nella Sezione Strategica del **DUP 2021-2023**, il Consiglio Comunale ha definito (pag. 297-395) gli

“OBIETTIVI GESTIONALI” delle società controllate

Si fa riferimento a quanto disposto dal **Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02-02-2018 ed in particolare a quanto previsto dal Titolo VI “**CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE**” - art. 16 “*Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società partecipate non quotate*”, commi 1 e 2, che così recitano: *<<1. Il Comune definisce gli indirizzi programmatici per le attività delle società partecipate non quotate nella Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (DUP) previsto dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. L’analisi strategica contenuta nel DUP richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Devono essere definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; per le società tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel piano industriale pluriennale, se adottato.*

2. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo mediante l’approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l’attività delle società: **a)** approvazione del Documento Unico di

Programmazione (DUP), composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario triennale, contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle società partecipate da valere come indirizzi>>, in coerenza con quanto disposto dall'art. 147 - quater del TUEL.

A pag. 329 del suddetto DUP 2021-2023, sono stati riportati, per l'anno 2021, gli **“OBIETTIVI GESTIONALI AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE”**, che di seguito si riportano:

<<Come sopra evidenziato, il Consiglio Comunale di Bitonto, con deliberazione n. 156 del 30.12.2019, avente ad oggetto “ART. 20, COMMI 1, 2 e 3 DEL D.Lgs. N°175 DEL 19/08/2017 E SS. MM. ED II – “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI detenute al 31/12/2018 e CONNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO da approvarsi entro il 31/12/2019” – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE” ha, tra l'altro, disposto, quale misura di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n°175 del 2016 e ss. mm. ed ii. la messa in liquidazione della Società A.S.V. S.p.a. Tale decisione è stata attuata, come precisato, con il Verbale dell'Assemblea straordinaria della società tenutasi in data 19 marzo 2020.

*Pertanto, **gli obiettivi gestionali della società medesima in stato di liquidazione** sono quelli fissati dalla Giunta Comunale nella deliberazione di indirizzo n. 31 del 7 febbraio 2020, recepiti nel richiamato Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del 19 marzo 2020, a rogito del Dott. Roberto Berardi, Notaio in Terlizzi, che di seguito si riportano nuovamente:*

- ☐ *compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e di-ritti;*
- ☐ *compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento;*
- ☐ *continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020 (allegata al presente atto sotto la lettera "B")>>.*

Si richiamano, in merito, gli indirizzi impartiti nel corso del corrente anno, fino alla data odierna, dalla Giunta Comunale al Sindaco in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria dei soci di volta in volta convocate dalla S.V.:

- Deliberazione di G.C. n. 11 del 28.01.2021, avente ad oggetto <<Assemblea A.S.V. S.p.A. in liquidazione del 29.01.2021, ore 10,00, a mezzo teleconferenza, punto n. 1 odg: “Ratifica operazione affitto ramo di azienda appalto Cerveteri e stipula atto notarile; delibera inerente e consequenziale”; punto n.2 odg. "Autorizzazione alla vendita degli automezzi e delle attrezzature ai valori di perizia dell'ing. Angela Salierno mediante procedura ad evidenza pubblica". **INDIRIZZI AL SINDACO**>>;
- Deliberazione di G.C. n. 64 del 15.04.2021, avente ad oggetto << **Assemblea ordinaria degli azionisti della Società "Azienda Servizi Vari S.p.A. in Liquidazione" (in sigla A.S.V. S.p.A.) in videoconferenza per il giorno 16 aprile 2021, alle ore 11,00 in unica convocazione. **INDIRIZZI AL SINDACO OVVERO A CHI LEGITTIMAMENTE LO RAPPRESENTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI****>>, con cui, in relazione agli argomenti iscritti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 7 aprile 2021, prot. n. 167, sono stati impartiti gli indirizzi descritti nella premessa della suddetta deliberazione, che di seguito si riportano:
<<
 1. Esito del bando di gara scaduto il 24.03.2021 e nuovo bando di gara per la vendita degli automezzi e delle attrezzature; riduzione del prezzo a base d'asta; delibera inerente e consequenziale.
 2. Proposta transattiva ricevuta da Puglia Multiservizi Srl; delibera inerente e consequenziale.
 3. Supporto al servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri; delibera inerente e consequenziale.
 4. Esame della situazione finanziaria al 31.03.2021; delibera inerente e consequenziale.

.. con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 1** dell'ordine del giorno, in considerazione delle finalità della procedura di liquidazione e dei poteri del Liquidatore, così come fissati nel Verbale di Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2020 redatto dal Dott. Berardi Roberto, Notaio in Terlizzi (Repertorio n. 41315 Raccolta n. 21046 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bari in data 23/03/2020 al n.12296 serie 1t), tra cui è ricompreso quello di *“compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti”*, si rende opportuno, al fine di garantire il buon esito di un nuovo esperimento d'asta, che il prezzo a base d'asta di cui all'avviso pubblico del 24 febbraio 2021 (All. 2) venga sottoposto ad idonea riduzione in una misura che risponda a valutazioni da effettuarsi ad opera del Liquidatore, previo assenso del Collegio Sindacale;

... con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 2** dell'ordine del giorno, si evidenzia che la Giunta non ritiene di discostarsi dalla posizione assunta in sede di costituzione nel giudizio promosso dalla Società Puglia Multiservizi S.r.l. con atto di citazione notificato a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis, Legge 21.01.1994 n. 53, al Comune di Bitonto ed alla ASV (acquisito al protocollo comunale n. 37868 del 18.11.2020), con il quale la suddetta società chiedeva che l'adito Tribunale di Bari -Sezione Specializzata in materia di impresa- accertasse l'efficacia del recesso della società medesima dalla A.S.V. S.p.A. ed il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione in suo favore e, conseguentemente, condannasse entrambi i convenuti al pagamento della somma di € 2.414.000,00 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite; pertanto, la , Giunta in merito alla proposta transattiva presentata dalla Puglia Multiservizi S.r.l. in data 27.01.2021, ritiene di non poter esprimere alcuna adesione, richiamandosi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta a firma del civico Avvocato Franco Mercutello in data 24 febbraio 2021;

..., con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 3** dell'ordine del giorno dell'Assemblea, in assenza di documentazione inerente all'argomento stesso, la Giunta ritiene di dover comunque impartire al proprio rappresentante in Assemblea l'indirizzo al Liquidatore di attivare ogni iniziativa utile affinché la gestione del servizio di igiene urbana da parte della A.S.V. S.p.A. in liquidazione presso il Comune di Cerveteri, nelle more della definizione delle procedure finalizzate all'affitto del ramo di azienda “Appalto in ATI in Cerveteri” deliberata in sede di Assemblea dei Soci dell'8.01.2021, sia sottoposta ad un rigoroso controllo e monitoraggio in situ, in considerazione anche delle conclusioni contenute al paragrafo **“2.6 Overview dei principali indicatori reddituali di commessa”** del documento prodotto dalla società di revisione contabile BDO Italia S.p.A. in data 4.8.2020 **“PROCEDURE RICHIESTE DA A.S.V. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE SUL PROSPETTO CONTABILE RIFERITO AL CENTRO DI COSTO “COMUNE DI CERVETERI” PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2017, 31 DICEMBRE 2018 E 31 DICEMBRE 2019”** in cui si evidenzia quanto segue:

<<Abbiamo svolto l'overview sulla coerenza e ragionevolezza delle stime effettuate dal Liquidatore sulla marginalità di commessa per il periodo 2020-2022 basate sulla proiezione dei principali costi a finire in rapporto ai ricavi contrattuali. La commessa presenta indicatori negativi (EBITDA ed EBIT) e conseguenti significative perdite di gestione...Allo stato attuale la commessa presenta un valore di avviamento negativo.....Non siamo venuti a conoscenza di aspetti di difformità rispetto alla valutazione del Liquidatore sull'opportunità della possibile cessione del ramo d'azienda riferito alla commessa “Comune di Cerveteri”.....>>

..., per quanto concerne l'argomento iscritto al **punto n. 4** dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la Giunta ritiene di dover prendere atto del prospetto relativo alla SITUAZIONE PATRIMONIALE PREVISIONALE dell'A.S.V. S.p.A. al 31 marzo 2021, predisposto dal Liquidatore (All.3), richiamandosi, con riferimento alla voce “CREDITI ESIGIBILI A BREVE” nei confronti del Comune di Bitonto per servizi resi per Raccolta Differenziati anni 2017-2018, alla **relazione istruttoria in data 15.02.2021, a firma del Funzionario dell'ufficio Gestione Integrata dei Rifiuti – Qualità della Vita e dell'Ambiente, recante determinazioni conclusive sui crediti vantati dall'azienda servizi s.p.a. per le attività di selezione, raffinazione, avvio a**

recupero e/o smaltimento di varie frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, effettuate presso le piattaforme di conferimento, per il periodo 2017-2020>>;

- Deliberazione di G.C. n. 83 del 12.05.2021, avente ad oggetto << **Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione convocata per il giorno 13 MAGGIO 2021, ore 10,00, presso la sede sociale in Bitonto al viale delle Nazioni, 14 – Zona Artigianale – anche in video-conferenza – unico punto iscritto all’ordine del giorno “Procedura ad evidenza pubblica per la vendita degli immobili societari. Revoca della delibera dell’assemblea dei soci del 24 settembre 2020 con cui si disponevano le modalità di vendita degli immobili societari. Determinazioni del socio unico Comune di Bitonto ai sensi dell’art. 12 dello statuto in merito alle attività istruttorie da espletare funzionalmente alla determinazione del prezzo a base d’asta dei due immobili societari. Determinazione del socio unico Comune di Bitonto ai sensi dell’art. 12 dello statuto in merito alle modalità ed ai tempi delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la vendita degli immobili societari” INDIRIZZI AL SINDACO** >>;
- Deliberazione di G.C. n. 100 del 31.05.2021, avente ad oggetto << **Assemblea ordinaria degli azionisti della Società "Azienda Servizi Vari S.p.A. in Liquidazione" (in sigla A.S.V. S.p.A.) in videoconferenza per il giorno 1° GIUGNO 2021, alle ore 10,00 in unica convocazione. INDIRIZZI AL SINDACO OVVERO A CHI LEGITTIMAMENTE LO RAPPRESENTI IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI**>> con cui, in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno e di seguito indicati:
 1. **Esito del bando di gara scaduto il 31.05.2021, esame delle offerte pervenute, ed eventuale nuovo bando di gara per la vendita degli automezzi e delle attrezzature; riduzione del prezzo a base d’asta; delibera inerente e consequenziale.**
 2. **Esito del bando di gara per la cessione delle azioni di “ASV Autolinee e Autoservizi S.p.A.” scaduto il 21.04.2021, EVENTUALE nuovo bando di gara con riduzione del prezzo a base d’asta, OVVERO IN ALTERNATIVA ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA; delibera inerente e consequenziale.**
 3. **Esame della situazione finanziaria al 25.05.2021; delibera inerente e consequenziale.**
 4. **Proposta di trasferimento della sede sociale a seguito della cessazione dell’efficacia del contratto di locazione in essere; stipula del nuovo contratto di locazione; delibera inerente e consequenziale.**

sono stati impartiti gli indirizzi descritti nella premessa della suddetta deliberazione, che di seguito si riportano:

<<... con riferimento all’argomento iscritto al **punto n. 1** dell’ordine del giorno, già con la propria precedente deliberazione n. 64 del 15 aprile 2021, in relazione all’argomento iscritto al punto n. 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea della ASV SpA fissata per il giorno 16 aprile 2021 (*“Esito del bando di gara scaduto il 24.03.2021 e nuovo bando di gara per la vendita degli automezzi e delle attrezzature; riduzione del prezzo a base d’asta; delibera inerente e consequenziale”*), in considerazione delle finalità della procedura di liquidazione e dei poteri del Liquidatore, così come fissati nel Verbale di Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2020 redatto dal Dott. Berardi Roberto, Notaio in Terlizzi (Repertorio n. 41315 Raccolta n. 21046 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bari in data 23/03/2020 al n.12296 serie 1t), tra cui è ricompreso quello di *“compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell’azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti”*, la Giunta Comunale aveva ritenuto opportuno, al fine di garantire il buon esito di un nuovo esperimento d’asta, che il prezzo a base d’asta di cui all’avviso pubblico del 24 febbraio 2021 venisse sottoposto ad idonea riduzione in una misura che rispondesse a valutazioni da effettuarsi ad opera del Liquidatore, previo assenso del Collegio Sindacale;

... pertanto, anche in relazione all’eventualità che l’esito del nuovo bando di gara con scadenza il 31 maggio 2021 sia infruttuoso a causa di carenza di offerte, sussiste l’opportunità, sempre per

assicurare l'esito efficace dell'ulteriore esperimento d'asta, che il prezzo a base dell'ultima asta infruttuosa venga sottoposto ad idonea riduzione in una misura che risponda a valutazioni da effettuarsi ad opera del Liquidatore, previo assenso del Collegio Sindacale;

..., con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 2** dell'ordine del giorno, la Giunta, con propria precedente deliberazione n. 190 del 2 novembre 2020, in relazione all'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea della ASV SpA convocata per il giorno 30 ottobre 2020, ore 10,00, e rinviata al giorno 3 novembre ore 12,00 a mezzo teleconferenza (*"Liquidazione delle azioni della società Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi SpA"*), aveva fornito al Sindaco del Comune di Bitonto ovvero a chi legittimamente lo rappresentasse, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto dell'A.S.V. S.p.A., l'indirizzo finalizzato alla espressione di voto favorevole alla ***"Liquidazione delle azioni della società "Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi SpA"***, autorizzando il Liquidatore ad intraprendere le procedure ad evidenza pubblica per la vendita di n. 980 azioni della "Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi S.p.A." aventi il valore nominale di € 98.000,00 al miglior offerente sulla base del prezzo minimo a base d'asta di € 295.980,00, in conformità alla ***"Relazione di valutazione della partecipazione nella società AZIENDA SERVIZI VARI AUTOLINEE E AUTOSERVIZI S.P.A. alla data del 30.06.2020"***, datata 9 ottobre 2020, redatta dal Dott. Damiano Adriani, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari, con studio in Bitonto, alla Via della Repubblica Italiana, n. 110;

... in relazione all'esito infruttuoso (a causa di carenza di offerte) del bando di gara scaduto il 21 aprile 2021 per la cessione della quota di capitale azionario della Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi S.p.A. (49%) di proprietà di ASV SpA in liquidazione, sussiste l'opportunità, sempre per assicurare l'esito efficace di un ulteriore esperimento d'asta, che il prezzo a base dell'ultima asta infruttuosa venga sottoposto ad idonea riduzione in una misura che risponda a valutazioni da effettuarsi ad opera del Liquidatore, previo assenso del Collegio Sindacale;

... l'ipotesi – alternativa ad un ulteriore esperimento d'asta – di esercizio del diritto di recesso da parte di ASV SpA in liquidazione per tutte le azioni possedute dalla stessa, sarebbe ipotizzabile, in quanto l'art. 2437 "Diritto di recesso" del Codice Civile, al comma 3, prevede che *"Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno"*; in merito, lo Statuto sociale della Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi S.p.A., all'art. 4 "Durata", prevede che *"La società è contratta a tempo indeterminato; per il primo anno è precluso ai soci l'esercizio del diritto di recesso"*;

... la suddetta ipotesi del recesso ex art. 2437, alternativa ad un ulteriore esperimento d'asta, da esercitarsi in conformità al combinato disposto di cui all'art. 2437, comma 3, del Codice Civile e agli articoli 4, 12, 13 e 14 dello Statuto sociale, richiederebbe, ai fini dell'espressione del voto favorevole in assemblea da parte del Comune di Bitonto, che rimanga ferma la valutazione del pacchetto azionario detenuto da ASV SpA in liquidazione (49%) così come contenuta nella citata relazione datata 9 ottobre 2020, redatta dal Dott. Damiano Adriani, e che, comunque, il Consiglio Comunale disponga, preventivamente alla adozione della deliberazione di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assemblea di ASV SpA in liquidazione, la modifica della deliberazione consiliare n. 148 del 28.12.2020 (***"ART. 20, COMMI 1, 2 e 3 DEL D.Lgs. N°175 DEL 19/08/2016 E SS. MM. ED II – "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI detenute al 31/12/2019 e CONNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO da approvarsi entro il 31/12/2020" – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE"***) nella parte in cui (Allegato 1, pag. 42) prevede, quale modalità di attuazione dell'esito della revisione periodica (razionalizzazione) la *"cessione della partecipazione a titolo oneroso"*, sostituendo la procedura d'asta pubblica per l'alienazione del pacchetto azionario di proprietà di ASV SpA in liquidazione con l'esercizio del diritto di recesso da parte della stessa ASV SpA in liquidazione per la totalità delle azioni da questa possedute al valore indicato nella relazione di stima redatta a cura del Dott. Adriani;

..., con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 3** dell'ordine del giorno, la Giunta si riserva di acquisire le informazioni di dettaglio che il Liquidatore fornirà in seno alla riunione della Assemblea di cui trattasi, in merito alla situazione patrimoniale previsionale al 25.05.2021 dell'A.S.V. SpA in liquidazione (**All. 4**)

... con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 4** dell'ordine del giorno, la Giunta, in assenza di ulteriori indicazioni da parte del Liquidatore, ritiene opportuno che il nuovo contratto di locazione relativo alla nuova sede legale dell'ASV SpA in liquidazione debba comportare una significativa riduzione della spesa a carico della società, coerente con le esigenze della procedura liquidatoria;

... con riferimento all'argomento iscritto al **punto n. 5** dell'ordine del giorno inerente al **contratto di appalto del servizio di igiene urbana Rep. 4451/2016 dell'8 aprile 2016, stipulato tra l'ATI costituita tra la società CAMASSAMBIENTE S.p.A." – capogruppo mandataria – con l'AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. (mandante) e il Comune di Cerveteri (Roma)**, si evidenzia, che il Liquidatore dell'ASV SpA, con nota prot. n. 1845 del 6 luglio 2020, convocava l'Assemblea ordinaria della società per il giorno 16 luglio 2020, alle ore 10,00, per deliberare sul seguente punto iscritto all'ordine del giorno: "Proposta di cessione del ramo d'azienda relativo all'appalto in ATI nel Comune di Cerveteri; delibera inerente e conseguente".

□ ... con riferimento al suddetto appalto, svolto in ATI orizzontale con la mandataria "CAMASSAMBIENTE S.p.A.", ora in concordato preventivo, **l'Organo amministrativo**, ad agosto 2018, stipulava, **nonostante la relazione non favorevole del responsabile del Servizio ing. Antonio DEDONNO**, una scrittura privata per disciplinare la ripartizione dei servizi appaltati dal Comune di Cerveteri, nell'asserito rispetto delle rispettive quote del 60% (Camassambiente S.p.A.) e 40% (ASV S.p.A.) di partecipazione al raggruppamento.

In tale scrittura le parti si sono impegnate ad effettuare un controllo contabile trimestrale dei costi sostenuti, a partire dal 01 luglio 2018, per la verifica del rispetto delle predette percentuali di partecipazione all'associazione temporanea.

Sta di fatto che tale verifica trimestrale in contraddittorio non è stata mai eseguita ed il ribaltamento dei costi è stato effettuato a prescindere da qualsiasi verifica del rispetto delle quote di partecipazione. Anzi, vi è il sospetto che Camassambiente S.p.A. abbia dato a nolo o abbia distaccato proprio personale per l'espletamento di alcuni servizi che, nella predetta scrittura, erano posti a carico di ASV, ribaltando a quest'ultima onerosissimi costi.

Nel 2020, la società ha reiteratamente chiesto a Camassambiente di effettuare, sebbene a posteriori, la verifica contabile sinora omessa, a cui le parti si erano impegnate con la scrittura che disciplinava la ripartizione dei servizi.

Nel 2021, preso atto della indisponibilità di Camassa ad eseguire la prescritta verifica trimestrale, anche a posteriori, il Liquidatore ha dato avvio alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. per ottenere una consulenza tecnica preventiva al fine di individuare la metodologia di imputazione dei costi ed effettuare il controllo contabile dei costi sostenuti sia da Camassa che da ASV;

... con riferimento al servizio gestito presso il Comune di Cerveteri, dalle risultanze della contabilità per centri di costo curata dal Liquidatore, è emerso che la società ha realizzato nel 2017 e nel I semestre 2018 un margine di contribuzione positivo rispettivamente di € 6.890,80 e di € 188.616,17, mentre a seguito delle intervenute pattuizioni di cui alla predetta scrittura privata del 01 agosto 2018, il risultato del secondo semestre 2018 è stato negativo per € 329.038,63 e nel 2019 la perdita registrata è stata di € 430.240,51;

... per quanto riguarda, invece, i rapporti di credito esistenti già nel 2017 nei confronti della società **Camassambiente S.p.a.**, con la quale l'ASV è in RTI nell'appalto di Cerveteri (RM), si rileva che a seguito dei rapporti di reciproco mandato derivanti dall'esecuzione del servizio nel Comune di Cerveteri, tra la A.S.V. S.p.a. e la Camassambiente S.p.a. risultano posizioni di credito e debito. Il saldo netto al 31.12.2017 risulta a credito per la A.S.V. Spa per euro 286.643,00. In data 15.02.2018 è pervenuta la comunicazione ex art. 171 l. fall., trasmessa dai Commissari

Giudiziali nominati dal Tribunale di Bari, in cui si comunica l'avvio di una procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. proposta dalla Camassambiente Spa. La proposta di concordato prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre per i creditori chirografari la proposta prevede una soddisfazione del 32,75%. Sulla base delle valutazioni giuridiche della posizione creditoria della A.S.V. si nutriva l'aspettativa che il credito vantato potesse essere inserito fra i crediti in prededuzione, considerato il rapporto fra le parti, quali associati in una ATI per la conduzione dell'appalto in Cerveteri. In tal senso era stato affidato incarico al Prof. Avv. Sabino Fortunato affinché con una propria istanza, potesse agevolare l'accoglimento della domanda di qualificazione del credito come credito in prededuzione. Con l'istanza datata 25 luglio 2018 e depositata il 26 seguente, in nome e per conto della A.S.V. è stata rappresentata al G.D. del procedimento di concordato preventivo concernente la "Camassambiente S.p.A." (procedura n. 01/2018 Reg. CP Tribunale di Bari) l'esigenza che il credito vantato dall'A.S.V. verso Camassambiente fosse inserito nell'elenco dei creditori in prededuzione (o comunque privilegiati) e non nell'elenco dei creditori chirografari.

In data 13 maggio 2019, il Tribunale di Bari ha omologato il detto concordato, nominando Commissari liquidatori il Dott. Fabbroni e l'Avv. Albanese.

Non avendo l' A.S.V. S.p.A. esercitato il diritto di voto nell'adunanza dei creditori, la questione della classificazione del credito vantato dalla Società potrà essere riproposta ai Commissari liquidatori e, in caso di mantenimento del credito come chirografario da parte degli stessi Commissari nello stato passivo che essi formeranno, l'A.S.V. avrà l'onere di avviare un giudizio ordinario per il riconoscimento della propria pretesa nei termini di credito prededucibile o privilegiato;

... nel frattempo, sempre per la stessa attività svolta in ATI con la Camassambiente Spa, in data 19 novembre 2018, perveniva alla pec aziendale, diffida da parte della SARTORI AMBIENTE S.r.l. rivolta ad A.S.V. S.p.a., in qualità di mandante dell'ATI Camassambiente Spa/A.S.V. S.p.a., a voler procedere al pagamento di un debito della società mandataria Camassambiente Spa, per un importo pari ad € 480.479,92 comprensivo di IVA, per la fornitura non pagata di attrezzature fornite per l'esecuzione dei servizi in Cerveteri. Tutto ciò in virtù di una interpretazione del disposto dell'art. 37, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016, il quale prevede che, l'offerta degli operatori economici raggruppati, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Va detto che la istante Sartori Srl per il medesimo credito è stata ammessa alla procedura concordataria già menzionata ed è uno dei creditori chirografari che hanno votato favorevolmente;

... il Liquidatore ha affidato al legale la questione relativa al riconoscimento della natura prededucibile o privilegiata del credito di ASV, mentre in merito alla controversia Sartori il Tribunale di Rovereto con sentenza del 10.12.2020 ha rigettato l'opposizione di ASV, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;

... l'Assemblea dei soci, con verbale del 5 agosto 2020, autorizzava il Liquidatore ad intraprendere le procedure ad evidenza pubblica per la cessione del ramo di azienda avente ad oggetto il servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri con un prezzo di vendita a base d'asta di minimo € 280.000,00, di cui € 200.000,00 per la vendita degli automezzi immatricolati dopo l'anno 2015 e delle attrezzature funzionali al servizio, di cui alla perizia redatta dall'ing. Angela Salierno ed € 80.000 a titolo di avviamento, con offerte al rialzo di un valore minimo non inferiore a € 5.000,00 e con la possibilità che il prezzo definitivo di aggiudicazione fosse corrisposto in modalità rateale, nonché ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per la cessione anche disgiunta degli automezzi già funzionali ai servizi di igiene urbana nei Comuni di Cerveteri, di Mesagne e di Bitonto, con esclusione di quelli oggetto del contratto di fitto stipulato con "SANB S.p.A.", con offerte per ciascun automezzo o attrezzatura al prezzo a base d'asta individuato nelle perizie dell'ing. Angela Salierno e con rialzo di un valore minimo non inferiore a € 1.000,00;

... manifestavano interesse all'acquisizione del ramo di azienda de quo la SIECO SpA di Triggiano (Ba) e la "Massimo Aurelio & Figli S.r.l." di Ladispoli (Rm). Il 6.11.2020, il RUP, ing. De Donno, con l'assistenza del Dott. Giuseppe Pasculli, procedeva all'apertura dei plichi telematici pervenuti, dando atto che l'offerta più conveniente per la ASV risultava quella presentata dalla "Massimi Aurelio & Figli S.r.l.", che prevedeva un corrispettivo complessivo di Euro 310.000,00. Tuttavia, dopo aver svolto il sopralluogo, la Massimi Aurelio & Figli richiedeva, per il tramite dell'Avv. Marrama, documentazione afferente, in particolare, alle posizioni debitorie di ASV riferite al ramo di azienda in questione e con successiva nota del 27.11.2020, comunicava che il debito nei confronti della Camassa Ambiente S.p.A., sebbene in precontenzioso, determinava un enorme squilibrio nel cosiddetto sinallagma genetico, che doveva presiedere la formalizzazione dell'accordo contrattuale. Nel contempo, la Massimi Aurelio & Figli S.r.l. manifestava la disponibilità a vagliare soluzioni alternative;

... il 27/11/2020 perveniva alla ASV una proposta di affitto di ramo di azienda da parte della Massimi Aurelio & Figli S.r.l. e, successivamente, il 17.12.2020 ne perveniva una seconda dalla MSA Srl;

... in sede di Assemblea del 29.12.2020, il Sindaco effettivo della ASV, dr. Mariano Dibitonto, chiedeva di acquisire apposito parere dai legali Avv. Alessandro Brudaglio, Avv. Giacomo Valla e Avv. Cristiano Penno in merito alla compatibilità dell'operazione di affitto di ramo di azienda rispetto alle finalità della liquidazione e, quindi, di rinviare le determinazioni dell'Assemblea all'esito dei detti pareri;

... durante l'Assemblea dei soci, riunitasi in data 8.01.2021, quindi, il Liquidatore illustrava al socio comune di Bitonto e al Collegio Sindacale i contenuti dei pareri espressi dai suddetti legali in merito alla compatibilità e legittimità dell'operazione dell'affitto del ramo di azienda rispetto ai fini della liquidazione della società; il Liquidatore, pertanto, richiamava la documentazione esaminata nel corso dell'Assemblea tenutasi il 29.12.2020, nonché le relazioni:

- della società di revisione BDO Italia S.p.A. (paragrafo **"2.6 Overview dei principali indicatori reddituali di commessa"** del documento prodotto dalla società di revisione contabile BDO Italia S.p.A. in data 4.8.2020 **"PROCEDURE RICHIESTE DA A.S.V. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE SUL PROSPETTO CONTABILE RIFERITO AL CENTRO DI COSTO "COMUNE DI CERVETERI" PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2017, 31 DICEMBRE 2018 E 31 DICEMBRE 2019** in cui veniva evidenziato quanto segue:

<<Abbiamo svolto l'overview sulla coerenza e ragionevolezza delle stime effettuate dal Liquidatore sulla marginalità di commessa per il periodo 2020-2022 basate sulla proiezione dei principali costi a finire in rapporto ai ricavi contrattuali. La commessa presenta indicatori negativi (EBITDA ed EBIT) e conseguenti significative perdite di gestione...Allo stato attuale la commessa presenta un valore di avviamento negativo.....Non siamo venuti a conoscenza di aspetti di difformità rispetto alla valutazione del Liquidatore sull'opportunità della possibile cessione del ramo d'azienda riferito alla commessa "Comune di Cerveteri".....>>)

e

- del Responsabile del servizio ing. Antonio De Donno in merito alla quantificazione del valore di avviamento,

ed evidenziava ancora una volta le ragioni di opportunità per le quali proponeva di dare luogo a procedure ad evidenza pubblica per l'affitto di ramo di azienda "Appalto in ATI Cerveteri", con un corrispettivo di Euro 100.000,00, da pagarsi in un'unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto notarile;

... il Liquidatore, pertanto, informava i presenti all'Assemblea che avrebbe proceduto ad intraprendere le procedure ad evidenza pubblica per l'affitto del ramo di azienda avente ad oggetto il servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri con un prezzo di vendita a base d'asta di minimo Euro 100.000,00 con offerte al rialzo di un valore minimo non inferiore a euro 5.000,00 e che avrebbe proceduto ad intraprendere anche la procedura ad evidenza pubblica per la cessione disgiunta degli automezzi funzionali al predetto servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri, con offerte per ciascun automezzo o attrezzatura al prezzo a base d'asta individuato nella perizia dell'ing. Angela Salierno e con rialzo di un valore minimo non inferiore a euro 1000,00;

... nella riunione di Assemblea del 29.01.2021, il Presidente-Liquidatore richiama l'assemblea dei Soci tenutasi il 08.01.2021 ed informava di aver proceduto, secondo quanto convenuto in detta assemblea, alla pubblicazione, in data 08.01.2021, dell'avviso di manifestazione di interesse in asta per il fitto del ramo di azienda appalto in ATI in Cerveteri, prevedendo il 16.01.2021 quale termine ultimo per l'invio;

... il 13.01.2021 perveniva un'unica manifestazione di interesse dalla società "MASSIMI Aurelio & Figli S.r.l.";

... il 19.01.2021 si procedeva alla valutazione della detta manifestazione di interesse, redigendo apposito verbale di constatazione;

... il 20.01.2021 veniva trasmesso alla "MASSIMI Aurelio & Figli S.r.l." l'invito a formulare l'offerta economica, pervenuta il 21.01.2021 con un importo di € 100.000,00 ed un rialzo di € 1.000,00;

... l'Assemblea, pertanto, con verbale del 29.01.2021, deliberava di ratificare l'operato del Liquidatore con riguardo alla suddetta procedura ad evidenza pubblica relativa all'operazione di affitto del ramo di azienda relativo all'appalto in ATI in Cerveteri, nonché di autorizzare, quindi, il liquidatore a stipulare il relativo contratto. In merito, in sede di Assemblea tenutasi il 16.04.2021, il Liquidatore informava i presenti che il Comune di Cerveteri non aveva ancora espresso la sua autorizzazione in ordine al contratto di affitto di ramo di azienda, che avrebbe dovuto essere formulata entro il 05 maggio p.v.; in mancanza dell'autorizzazione da parte del Comune di Cerveteri e, pertanto, di conseguente definitiva inefficacia del contratto di affitto di ramo di azienda che è subordinato alla suddetta autorizzazione, ASV s.p.a. per proseguire nell'esercizio del servizio dovrà provvedere all'individuazione del gestore del trasporto c/terzi ed individuare un soggetto che svolga attività di supporto al servizio, attesa la mancanza di struttura interna idonea alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tale servizio. Il Liquidatore riferiva che nel 2020 la società aveva subito penali di complessivi € 94.200,00, imputati a disservizi rilevati dal Comune di Cerveteri, mentre nel 2021 le penali addebitate ammontavano per i mesi di gennaio e febbraio a € 24.750,00;

... con nota prot. n. 24896 del 20 maggio 2021, il Comune di Cerveteri, in persona del dirigente dell'Area V, Servizio Ambiente, comunicava alla ASV SpA e alla MASSIMI Aurelio & Figli S.r.l., quanto segue:



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

A.S.V. S.p.A.
direzione@pec.asvspa.com

Massimi Aurelio & Figli s.r.l.
infomassimisrl@legalmail.it

E p.c. Meridionale Servizi Ambientali s.r.l.
msasrl@pec.it

D.E.C.
Ing. Giampiero Pisciolini
giampiero.pisciolini@pec.ording.roma.it

OGGETTO: "Servizio di igiene urbana e servizi complementari" - affitto del ramo di azienda A.S.V. S.p.A. - diniego

La presente per rappresentare che, nel quadro delle verifiche richieste da questo Ente al D.E.C. con nota prot. 20874 del 30/04/2021 (in relazione a quanto da Voi comunicato con nota prot. 20771 in pari data), volta a dimostrare l'equivalenza del parco mezzi offerto dall'ipotetico affittuario ditta Massimi Aurelio & Figli s.r.l. e quello attualmente messo in campo dalla A.S.V. S.p.A., sono emerse difformità e problematiche (comunicate con nota Reg. DEC/036/04052021, Ns. prot. 21403 del 04/05/2021) che di fatto inducono questa amministrazione a diniegare il richiesto Nulla Osta all'affitto del ramo di azienda oltre che proporre, sin da ora, ogni riserva e conseguenze che ne derivano ai fini della continuità del rapporto contrattuale in essere.

Nella occasione è infatti emerso come n. 9 mezzi attualmente in forza alla flotta di appalto di A.S.V. S.p.A. siano stati immatricolati in data precedente alla sottoscrizione del contratto e come, pertanto, gli stessi non rispettino quanto previsto nella documentazione di gara ed in special modo il dettato del Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 34 il quale impone, appunto, che tutti i mezzi siano "immatricolati dopo la sottoscrizione del Contratto".

Quanto sopra, anche singolarmente considerato, fa venir meno, di fatto, la condizione di legittimità e di regolarità dell'uso dei suddetti mezzi nell'ambito delle attività ordinarie di appalto ed inficia, ovviamente, l'eventuale proposta "transizione" contrattuale e gestionale tra le due ditte A.S.V. S.p.A. e Massimi Aurelio & Figli s.r.l. (conseguente il contratto di affitto di ramo di azienda) nella gestione della commessa di Cerveteri: tanto più che, anche in mancanza di riscontri specifici in merito, i mezzi del soggetto proposto affittuario, per semplice deduzione logica derivante dalla lettura e dal confronto dei numeri di targa (che di norma seguono un ordine progressivi dal più lontano al più vicino nel tempo), risultano essere addirittura più vetusti di quelli in trattazione e quindi, essi stessi, non rispondenti alla predetta caratteristica di cui al citato art. 34.

Nel rimandare a successiva, separata comunicazione, ogni considerazione di tipo generale sui riflessi contrattuali cui siffatta situazione dà luogo, non si può pertanto che esprimere un inevitabile diniego alla richiesta di all'affitto del ramo di azienda.

Distinti saluti.

Cerveteri, 19/05/2021

Il Dirigente
Arch. Marco Di Stefano

Il Dirigente
Arch. Marco Di Stefano

Spett.le Opere Pubbliche Manutenzione Ambiente-Piazza Risorgimento 1 - 00052 Cerveteri tel. 06896301
comunecerveteri@pec.it

Quanto sopra
regolarità dell'

... pertanto, alla luce delle determinazioni assunte dal Comune di Cerveteri, il Sindaco ovvero chi legittimamente lo sostituisca in seno all'Assemblea dei Soci del giorno 1° giugno 2021, dovrà sottoporre all'attenzione del Liquidatore la necessità della verifica di situazioni di eventuale responsabilità degli organi sociali e gestionali dell'ASV SpA, nel tempo di volta in volta interessati, in merito al rispetto delle condizioni contrattuali dell'appalto di cui trattasi e, soprattutto, in merito alle valutazioni prodromiche espletate dagli organismi tecnici dell'A.S.V. SpA circa le condizioni di economicità e di utilità della partecipazione dell'ASV SpA alla gara per l'affidamento del contratto di appalto di cui trattasi presso il Comune di Cerveteri;

... .. >>

- Deliberazione di G.C. n. 104 del 7.06.2021, avente ad oggetto <<**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DEL 7.06.2021, ORE 10:00 (UNICA CONVOCAZIONE):**
"1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2018, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA RELAZIONE EX ART. 6 D.LGS. 175/2016; DELIBERA INERENTE E CONSEQUENZIALE". >>

B) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL COMUNE DI BITONTO (pagg. 396 – 416 del DUP 2021-2023)

Sommario

Art. 1) **FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Art. 2) **OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE PER IL PERSONALE**

Art. 3) **DIRETTIVE RELATIVE ALLE SPESE PER IL PERSONALE**

- Politiche assunzionali
- Oneri contrattuali e regolamentazione

Art. 4) **DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

- 4.1. Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca- pubblicità;
- 4.2. Spese per missioni;
- 4.3. Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza;
- 4.4. Divieto di sponsorizzazioni;
- 4.5. Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- 4.6. Spese di formazione;
- 4.7. Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza;
- 4.8. Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società;
- 4.9. Costi organi societari;

Art. 5) **VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 6) **DISPOSIZIONI FINALI**

L'art. 19 "**Gestione del personale**" del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ai commi 5, 6 e 7, prevede quanto segue:

*<<5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, **obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*

Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>.

Art. 1) **FINALITÀ' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'evoluzione del quadro normativo impone per tutte le società controllate limiti, non già di mera riduzione delle spese di personale, ma di contenimento della più ampia categoria delle “spese di funzionamento” da attuarsi mediante provvedimenti deliberati dall'Amministrazione pubblica controllante.

Le Amministrazioni pubbliche, quindi devono definire gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle società a controllo pubblico, che sono chiamate a loro volta a rispettare le direttive mediante propri provvedimenti da recepire ove possibile anche in sede di contrattazione di secondo livello.

Al Comune di Bitonto competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono identificati **gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale**, delle società controllate dal Comune di Bitonto, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP), **con decorrenza dall'esercizio 2021** fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.

Il presente atto di indirizzo, come sopra evidenziato, fornisce specifiche **direttive relative alle spese per il personale e alle altre spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Bitonto**

- Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione ,
- Consorzio per lo Sviluppo dell'Area “Conca Barese” s.c.a.r.l.
- Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A. (S.A.N.B. S.p.A)

da osservarsi nel quadro degli obiettivi di contenimento del complesso delle spese di funzionamento ivi stabiliti.

La società a partecipazione pubblica “**di controllo**” detenuta dal Comune di Bitonto per la quale il medesimo è in grado di fissare in autonomia obiettivi specifici annuali e pluriennali e sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle del personale è esclusivamente la seguente:

Azienda Servizi Vari S.p.A.

La società è stata messa in liquidazione, giusta Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2020, per effetto della ricapitalizzazione e della revoca dello stato di liquidazione della Società Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A. (SANB SpA), società in house providing, il cui capitale è interamente posseduto dai cinque Comuni dell'Area Omogenea di raccolta ottimale dei rifiuti urbani AO 1 BA (Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi), che a decorrere dal 1° agosto 2020 espleta il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell'Area medesima (ad esclusione, allo stato, del territorio del Comune di Molfetta). L'Assemblea straordinaria, nel deliberare lo stato di liquidazione dell'ASV SpA, ha autorizzato la **continuazione da parte della società delle attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020:**

- **contratto di appalto del servizio di igiene urbana Rep. 2055/2008** stipulato con il Comune di Bitonto per gli anni dal 2008 al 2012, oggetto nel tempo di successive e reiterate proroghe disposte con ordinanze sindacali e, da ultimo, con Ordinanza n. 728 del 27/11/2019 valida a partire dal 01/12/2019 e per un periodo massimo di dodici (12) mesi. Il servizio è cessato il 1° agosto 2020;
- **contratto di appalto del servizio di igiene urbana Rep. 4451/2016 dell'8 aprile 2016, stipulato tra l'ATI costituita tra la società CAMASSAMBIENTE S.p.A.” – capogruppo mandataria – con l'AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. (mandante) e il Comune di Cerveteri (Roma); il servizio è tuttora in corso”;**

- **contratto di appalto del servizio di igiene urbana Rep. n. 7796 del 30.10.2018 stipulato con il Comune di Mesagne e prorogato, fino al 30.04.2020, con Ordinanza sindacale n. 6 del 31.10.2019 e fino al 30.09.2020 (data di cessazione del servizio);**
- **contratto di appalto dei servizi cimiteriali Rep. n. 2073/2008 del 13.11.2008, stipulato con il Comune di Bitonto, oggetto di successive proroghe - da ultimo fino al 30.09.2020, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Demografico R.G. n. 999 del 27/08/2020 (R.S. n. 54), nelle more della stipula del contratto inerente alla determinazione del Responsabile del Servizio Demografico n. 613 del 21 maggio 2020, con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento triennale di attività inerenti i servizi cimiteriali del Comune di Bitonto, presso il Cimitero del centro urbano e i cimiteri delle frazioni di Palombaio e Mariotto, alla RTI Notaro Group Service (Capogruppo mandatario) s.r.l. con Ecolservizi s.r.l.(mandante) per l'importo netto di € 1.275.717,65, oltre IVA al 22% pari ad € 280.657,88, pari a complessivi € 1.556.375,53 comprensivi di € 134.571,25 per oneri per la sicurezza (il contratto è stato stipulato in data 9 settembre 2020 a rogito del Segretario Generale Rep. n. 3021/2020, con decorrenza del servizio dal 1° ottobre 2020;**

Per questa società, il Comune di Bitonto, in qualità di ente locale controllante (detenzione del 60% del capitale sociale), nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve adottare un proprio provvedimento che stabilisca modalità e applicazione di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che la società dovrà recepire adottando propri provvedimenti, fino al momento dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del codice civile ed alla conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, di cui all'art. 2495 del codice civile.

Le spese di funzionamento dell'Azienda Servizi Vari S.p.A., risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati* sono di seguito rappresentate:

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2016	Saldo 31/12/2017*	Saldo 31/12/2018
B-6	Per materiali di consumo e merci	561.140	585.217	1.175.472
B-7	Per servizi	2.321.881	2.487.937	3.583.946
B-8	Per godimento di beni di terzi	163.158	173.284	1.430.292
B-9	Per il personale:	5.149.248	6.047.851	10.112.460
b-9-a)	a) <i>Salari e stipendi</i>	3.581.077	4.379.785	7.348.013
b-9-b)	b) <i>Oneri sociali</i>	1.302.129	1.371.191	2.324.089
b-9-c)	c) <i>Trattamento fine rapporto</i>	254.995	274.585	439.558
b-9-d)	e) <i>Altri costi</i>	11.047	22.290	800
B-14	Oneri diversi di gestione	168.620	163.001	690.488
1	Totale	8.364.047	9.457.290	16.992.658

*Si evidenzia che l'ultimo bilancio dell'ASV SpA approvato dall'Assemblea dei Soci è quello relativo all'esercizio 2018.

L'incidenza delle spese di funzionamento sul Valore della Produzione si attesta nei tre esercizi considerati su un valore che passa dal 92,56% del 2016 al 99,68 nel 2017, per giungere al 100,79% nel 2018.

Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da spese per il personale che rappresentano mediamente il 60% del totale.

Il prospetto evidenzia che le spese di funzionamento hanno registrato nell'anno 2018 un incremento netto pari ad euro 7.535.368, attribuibile ad un aumento di tutte le voci che le compongono

Per codesta Società **AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE**, l'art.12 dello Statuto sociale adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 26 luglio 2018, giusta Verbale 39966 Raccolta n. 20237 del 26.07.2018, a rogito del dott. R. Berardi, Notaio in Terlizzi (Bari), registrato a Bari il 30.07.2018 al n. 24572/1T), prevede che *«Sono inoltre riservati all'approvazione dell'assemblea i seguenti atti:*

a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima assemblea;

b) assunzione di finanziamenti di qualunque genere, compresa la richiesta di linee di credito, nonché il rilascio di garanzie;

C) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;

d) indirizzi generali inerenti il personale, l'organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati.

Sono altresì riservati all'approvazione dell'assemblea, se ed in quanto consentiti dalla legge, la costituzione di nuove società, le acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima assemblea, nonché la partecipazione a procedure di gara inerenti all'affidamento di servizi ricompresi nell'oggetto sociale..... L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La maggioranza assoluta si computa senza tenere conto della astensione del voto>>

Di seguito, si riporta l'elenco (privo di nominativi) del personale in servizio presso codesta Azienda alla data del 1° agosto 2021:

N° ORD	TIPOLOGIA	DATA ASSUNZ.	LIV.	MANSIONARIO	CCNL APPLICATO	NOTE
	IGIENE URBANA					BITONTO
1	TEMPO DETERMINATO SCAD. 30/11/2021	1 aprile 2021	3/B	IMPIEGATO	FISE ASSOAMBIENTE	
2	TEMPO DETERMINATO SCAD. 30/11/2021	1 dicembre 2020	5/B	IMPIEGATO	FISE ASSOAMBIENTE	
3	TEMPO DETERMINATO SCAD. 31/12/2021 P.TIME 84,22%	29 giugno 2021	7/B	IMPIEGATO	FISE ASSOAMBIENTE	
	DISTACCATI	SANB				
4	LAVORATORE DISTACCATO SANB SPA	=	8	IMPIEGATO	UTILITALIA	LAVORATORE IN DISTACCO DA SANB SPA
5	LAVORATORE DISTACCATO SANB SPA	=	DIR.	DIRIGENTE	UTILITALIA	LAVORATORE IN DISTACCO DA SANB SPA
6	LAVORATORE DISTACCATO SANB SPA	=	6/B	IMPIEGATO	UTILITALIA	LAVORATORE IN DISTACCO DA SANB SPA
	IGIENE URBANA	TEMPO INDETERMINATO				CERVETERI
7	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	4/A	IMPIEGATA	FISE ASSOAMBIENTE	IN SMART WORKING FINO AL 31/08/201
8	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	3/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	
9	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	2/B	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	
10	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	3/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	
11	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	3/B	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	
12	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	4/A	AUTISTA	FISE ASSOAMBIENTE	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
13	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	2/A	OPERATORE ADDETTO AL CCR	FISE ASSOAMBIENTE	
14	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	4/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	
15	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	4/B	AUTISTA	FISE ASSOAMBIENTE	
16	TEMPO INDETERMINATO	17 dicembre 2015	3/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	
	IGIENE URBANA	LAVORATORI INTERINALI		AGENZIA E WORK		CERVETERI

17	LAVORATORE INTERINALE	01/05/2019 INTERIN. T.D. al 30/04/2022	4/B	AUTISTA	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
18	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	1/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
19	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	1/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
20	LAVORATORE INTERINALE	01/05/2019 INTERIN. T.D. al 30/04/2022	4/B	AUTISTA	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
21	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	3/B	AUTISTA	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
22	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	1/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
23	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	1/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
24	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	1/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
25	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	1/A	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
26	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	4/B	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
27	LAVORATORE INTERINALE	02/07/2019 INTERIN. T.D. al 01/07/2022	4/B	AUTISTA/COORDINATORE	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
28	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	4/B	AUTISTA	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
29	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	4/B	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO
30	LAVORATORE INTERINALE	01/08/2021 INTERIN. T.D. al 10/08/2021	4/B	OPERATORE ECOLOGICO	FISE ASSOAMBIENTE	LAVORATORE SOMMINISTRATO

Alla luce di quanto sopra, è stato inserito nella Sezione Strategica del DUP 2021-2023, un nuovo “atto di indirizzo” (direttive) in materia di spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle per il personale, che tiene conto delle previsioni normative predette.

Le suddette direttive hanno durata a decorrere dall'1/1/2021 al 31/12/2023 e, comunque, fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia e le Società controllate destinatarie sono tenute a recepirne le disposizioni con appositi provvedimenti adottati dai propri Organi.

La **Struttura Comunale competente per il monitoraggio** ai fini delle presenti direttive è identificata nella **Unità di Progetto intersettoriale** istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 2.2.2018, diretta dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Art. 2) **OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI PERSONALE**

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal **Conto Economico** di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile;

in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **spese di funzionamento** adottato dal TUSP gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema.

B6 "Costi di acquisto delle materie prime"

B7 "Costi per servizi "

B8 "Costi per godimento beni di terzi"

B9 "Costi del personale"

B14 "Oneri diversi di gestione"

All'interno di detta categoria sono **spese del personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio citato.

Tanto premesso, si dispone che le società controllate dal Comune di Bitonto di cui all'art. 1, siano tenute all'obbligo di **razionalizzare il complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, **a decorrere dall'esercizio 2021**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione.

Le società controllate dovranno garantire che, **in costanza di servizi affidati/svolti**, le spese di funzionamento come sopra definite siano contenute entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto alla media del triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.

Nel caso di spese funzionamento totalmente a carico di fondi comunitari, la società interessata ne darà puntuale evidenza nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, escludendo i relativi importi dalla determinazione delle spese consuntivate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.

Le spese di funzionamento relative ad attività affidate *in house* in conformità al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sono assoggettate ad una preventiva verifica di congruità economica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 192, comma 2, dello stesso codice.

Nel **caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società**, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare in termini percentuali l'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale, a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, evitando, tuttavia, **di aumentare l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato**, rispetto all'analoga incidenza media risultante dai bilanci del triennio precedente, dandone puntuale evidenza ed esplicazione, nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

Le società in oggetto, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi ai **principi generali di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, garantendo (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo livello;
- d) contenimento dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili.

Le società controllate di cui all'art. 1 sono tenute a garantire il concreto perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, **tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.**

Le società in oggetto, pubblicano sui rispettivi siti istituzionali e inviano alla **Unità di Progetto intersettoriale** istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento del sistema dei controlli interni, entro 15 giorni dall'adozione, i suddetti provvedimenti nonché i contratti collettivi decentrati ed i protocolli d'intesa stipulati con le Organizzazioni sindacali che li recepiscono

Paragr. 2.1) **Definizione di spesa di personale**

L'accezione "**spesa di personale**" è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall'allocatione in bilancio delle voci considerate.

Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della spesa di personale sono:

- retribuzioni lorde-trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;

Sono invece **escluse** dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;

- le spese sostenute dalla società per il proprio personale comandato presso altre società e per le quali è previsto il rimborso da parte delle società utilizzatrici;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio della società;

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della “**spesa di personale**” sono rappresentate altresì da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.

ART. 3) DIRETTIVE RELATIVE ALLE SPESE PER IL PERSONALE

Con riferimento alle spese di personale, in ottemperanza alle previsioni del citato art 19, comma 6, del D.lgs 175/2016, si ritiene di indirizzare le società controllate dall'Amministrazione comunale al generale principio del contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e contenimento oneri del personale:

– Politiche assunzionali

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
 - in caso di invarianza, stabilità di servizi, sarà possibile procedere alle assunzioni necessarie a garantire l'ordinario turnover dei lavoratori in servizio con l'acquisizione di risorse per un costo non superiore al 100% del costo del personale cessato;
 - in caso di acquisizione di nuovi servizi in affidamento, laddove non sia possibile procedere al loro espletamento con razionalizzazione del personale in organico, potrà essere proceduto ad incremento del personale in servizio con conseguente aumento del costo complessivo in deroga a quanto stabilito nei paragrafi che precedono. In tal caso sarà necessario:
 - ferma restando la preventiva valutazione di operazioni di razionalizzazione nell'ambito delle società controllate dall'Amministrazione di cui al primo alinea, esplicitare, in via preliminare al perfezionamento degli atti di affidamento da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale dei nuovi servizi, le eventuali necessità di risorse e relativo costo prospettico anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo ove previsto;
 - per le società controllate per le quali l'attività risulti eventualmente finanziata da tariffa o corrispettivo a carico di operatori economici e utenti in generale, le nuove eventuali assunzioni che potranno essere programmate dovranno essere precedute da attenta valutazione del loro impatto sull'economicità della gestione caratteristica talché la stessa dovrà poter assicurare margini adeguati per lo stabile conseguimento di un risultato di esercizio in equilibrio. Tale valutazione dovrà essere adeguatamente illustrata nel budget annuale;
 - nell'ambito di quanto sopra, potrà essere fatto ricorso a contratti a tempo indeterminato unicamente in caso di nuovi affidamenti avente carattere stabile nel tempo;
- in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, potrà essere proceduto al reperimento di risorse a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;

Oneri contrattuali e regolamentazione

conferma di quanto già indicato con i provvedimenti emanati in precedenza dal Comune di Bitonto circa l'indirizzo alle società controllate a prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase

previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;

escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;

fermo restando l'attuale valore nominale dei buoni pasto (o altre indennità di mensa) riconosciuti ai dipendenti, assicurare che gli stessi siano commisurati alla effettiva presenza in servizio in coerenza con le disposizioni vigenti per il Comune di Bitonto, salvo eventuale specifica disciplina all'interno dei CCNL di categoria;

stabilire che premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organismi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando il contenimento o l'invarianza della misura massima del valore distribuito salvo incrementi derivanti da piani di razionalizzazione dei costi formalmente adottati dalla società.

I premi e riconoscimenti di cui sopra concorrono, nell'esercizio a cui sono riferite le valutazioni, a formare il tetto complessivo di spesa del personale da conteggiarsi ai fini del rispetto del generale principio di contenimento dei costi in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, stabilito con il presente atto deliberativo. L'ammontare complessivo annuo dei premi non può in ogni caso superare la media del triennio 2018-2020 da ritenersi base di riferimento a partire dai premi dell'esercizio 2021. In caso di acquisizione di nuove risorse umane nei limiti previsti dalla presente deliberazione, la spesa aziendale a titolo di premi può essere incrementata nel limite del valore del premio medio pro-capite in relazione al numero delle nuove unità in servizio;

ove non siano previste specifiche norme nella contrattazione nazionale collettiva applicabile e nella contrattazione integrativa aziendale, si stabilisce che:

- I. per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e attività estranei all'azienda a livello individuale, comprese le attività professionali da esercitarsi in regime di libera professione, si applichino le norme previste per il personale dipendente del Comune di Bitonto, ovvero, nel caso di controllo congiunto da parte di una pluralità di soci, si applichino le norme aziendali approvate dall'Assemblea dei soci. Le società dovranno assicurare la progressiva messa a regime in coerenza con la presente disposizione degli incarichi già in essere;
- II. le società entro un anno dall'emanazione dei presenti indirizzi, laddove non ne siano già provviste, dovranno assicurare l'adozione e il funzionamento di sistemi di rilevazione automatizzata individuale delle presenze; gli eventuali costi per l'adeguamento a quanto richiesto nel presente alinea potranno essere incorporati dal conteggio degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento di cui più sopra;
- III. in coerenza con il generale principio di economicità di gestione e contenimento degli oneri contrattuali, viene stabilito che in caso di cessazione di funzioni o cariche apicali di particolare rilievo (quali ad esempio la figura di direttore generale, dirigente, ecc..) il risparmio di spesa in tal modo conseguibile non può essere immediatamente destinato a copertura di maggiori oneri di personale per assunzione di figure professionali diverse o incremento di premi aziendali. L'eventuale suo utilizzo per funzioni diverse deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) **DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Fermo restando l'obbligo, per le società di cui all'art. 1, di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e contenimento del complesso delle spese di funzionamento, come definito nell'art. 2, si dispone quanto di seguito.

4.1) Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca , pubblicità

4.1.1. Conformemente a quanto prescritto per il Comune dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, **le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto** possono conferire incarichi individuali, con

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo Statuto alla società conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società conferente;

b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (carenza "qualitativa" di figure professionali e non semplicemente "quantitativa");

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Nel caso in cui la società non abbia sostenuto spese a tale titolo nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che, a sua volta, rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi).

4.1.2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4.1.3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente/amministratore che ha stipulato i contratti.

4.1.4. Le società di cui al comma 4.1.1 disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Non è consentito l'affidamento diretto degli incarichi di collaborazione. Tale divieto sussiste indipendentemente dall'importo della spesa necessaria a retribuire gli incarichi medesimi.

4.1.5. Al comma 11 dell' art. 6 del DL 78/ 2010 convertito dalla Legge 122 / 2010, viene previsto che: "*11 . Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9 .*"

Ai sensi **dell'art. 15 – bis del D.Lgs. n. 33/2013**, nonché di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 "*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*", le società a controllo pubblico, pubblicano, nell'apposita sezione del sito internet denominata "Società Trasparente", entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura comparativa resa pubblica, seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. a) – d), relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

4.2) Spesa per missioni

- La spesa per missioni **non può essere superiore quella sostenuta nell'esercizio 2020;**

Nel caso in cui la società non abbia sostenuto spese a tale titolo nell'esercizio di riferimento, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che, a sua volta, rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi).

4.3) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto **non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2020 per le medesime finalità:**

Nel caso in cui la società non abbia sostenuto spese a tale titolo nell'esercizio di riferimento, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che, a sua volta, rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi).

4.4) Divieto di sponsorizzazioni

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;**

4.5) Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, **effettuano politiche di contenimento relative alla spesa** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non superando la spesa effettuata a tale scopo nell'esercizio 2020.

Nel caso in cui la società non abbia sostenuto spese a tale titolo nell'esercizio di riferimento, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che, a sua volta, rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi).

4.6) Spese di formazione

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto **la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione non deve essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2020:**

Nel caso in cui la società non abbia sostenuto spese a tale titolo nell'esercizio di riferimento, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che, a sua volta, rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi).

4.7) Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 *(come sostituito dal comma 1 dell' art. 6 del DL 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014; successivamente il suddetto comma è stato così modificato dall'art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124)*, è fatto divieto di attribuire a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza:

incarichi di studio e consulenza;
incarichi dirigenziali o direttivi;
cariche in organi di governo delle società medesime.

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui al periodo precedente sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna società. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente della società interessata.

Si riporta l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 e s.m.i.:

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) ⁽¹¹⁸⁾, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

4.8) Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società'

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 3, comma 59, della Legge 244/2007, è fatto divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio delle società medesime destinate alla copertura dei danni che amministratori e dipendenti della società potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità nei confronti della società medesima.

Si riporta il suddetto art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007:

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Nota: la giurisprudenza contabile in materia è costante nel ritenere illegittime le coperture assicurative non solo per gli amministratori ma anche per i dipendenti qualora il relativo premio assicurativo sia posto a carico del bilancio dell'ente pubblico.

4.9) Costi organi societari

Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia (**art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m. e i. e art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni), l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

In ordine ai compensi spettanti, fino all'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al citato art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e fermo restando il limite massimo di euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

In base a quanto indicato dal MEF – Dipartimento del Tesoro – Divisione VIII STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE con **Orientamento del 10.06.2019 (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016)**, avente ad oggetto *“Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito “TUSP”)”,* ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

- **i compensi**, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- **gli eventuali emolumenti variabili**, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla *performance* aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- **gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo**, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero invita le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società rimoduleranno i compensi degli organi societari in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso.

Art. 5) **VIGILANZA E CONTROLLO**

Le società controllate dovranno dare motivata e documentata evidenza **nell'ambito nella relazione sulla gestione allegata bilancio di esercizio e/o nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, D.lgs 175/2016:**

- delle politiche assunzionali adottate e della relativa coerenza con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio;

Il rispetto dei presenti indirizzi dovrà essere asseverato dall'organo di controllo della società (Collegio Sindacale) nell'ambito della documentazione allegata al bilancio.

La mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma.

Art. 6) **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le seguenti linee di indirizzo dovranno essere recepite dalle società controllate dal Comune di Bitonto con propri provvedimenti, trasferite alla struttura dirigenziale aziendale ed oggetto, per quanto di competenza e laddove necessario, di contrattazione collettiva di secondo livello. Le società capogruppo vigilano sulle proprie controllate in merito all'osservanza di quanto disposto con le presenti linee di indirizzo.

In ogni caso le società controllate dal Comune devono dotarsi di un modello organizzativo ispirato a criteri di semplificazione tramite accorpamento ed integrazione di strutture organizzative e processi omogenei in grado di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Le società controllate che si trovano in condizione di strutturale squilibrio economico procedono alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale, finalizzata alla correlata riduzione della contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica) e dei relativi costi.

Le presenti linee di indirizzo sono qualificate come indirizzi di rilevante interesse per l'azionista, la cui inosservanza costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.

Si evidenzia, altresì, che i provvedimenti adottati dall'Ente controllante, inerenti alla fissazione dei suddetti obiettivi, unitamente ai provvedimenti adottati dalle società controllate di recepimento degli obiettivi medesimi e ai contratti di lavoro di secondo livello siglati con le organizzazioni sindacali rappresentative con cui, nell'ambito delle società, vengono recepiti gli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali del personale dipendente delle società medesime, ai sensi del citato art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni soci. In caso di mancata o incompleta pubblicazione, si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che di seguito si riportano:

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22](#), comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Si invita, pertanto, codesta società, ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del D.U.P. 2021-2023, così come sopra analiticamente riportato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Bonasia)